

TESTO consolidato

prodotto dal sistema **CONSLEG**

dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

CONSLEG: 1975L0106 — 01/05/2004

Pagine: 14



Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1974

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

(75/106/CEE)

(GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► M1 Direttiva 78/891/CEE della Commissione del 28 settembre 1978	L 311	21	4.11.1978
► M2 Direttiva 79/1005/CEE del Consiglio del 23 novembre 1979	L 308	25	4.12.1979
► M3 Direttiva 85/10/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1984	L 4	20	5.1.1985
► M4 Direttiva 88/316/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988	L 143	26	10.6.1988
► M5 Direttiva 89/676/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989	L 398	18	30.12.1989

Modificata da:

► A1 Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	-----------

Rettificata da:

► C1 Rettifica, GU L 324 del 16.12.1975, pag. 31 (75/106/CEE)

▼B**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 19 dicembre 1974****per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati**

(75/106/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che nella maggioranza degli Stati membri le condizioni di presentazione alla vendita di liquidi in imballaggi preconfezionati e chiusi sono fissate da disposizioni regolamentari obbligatorie che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolando in tal modo gli scambi di tali imballaggi preconfezionati; che è necessario pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni;

considerando che per informare correttamente i consumatori è opportuno indicare il modo secondo il quale devono risultare sugli imballaggi preconfezionati le indicazioni riguardanti il volume nominale del liquido contenuto nello stesso;

considerando che è necessario specificare gli errori massimi tollerati sul contenuto degli imballaggi preconfezionati e che per facilitare il controllo della conformità di tali imballaggi alle disposizioni in materia è opportuno definire un metodo di riferimento per tale controllo;

considerando che è opportuno ridurre il più possibile per un dato prodotto i volumi troppo vicini che rischiano di indurre in errore il consumatore; che, tuttavia, considerate le scorte molto ingenti di imballaggi preconfezionati nella Comunità, tale riduzione può avvenire soltanto gradualmente;

considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione ⁽⁴⁾, prevede, all'articolo 16, che direttive particolari possono avere per oggetto l'armonizzazione delle condizioni di immissione nel commercio di taluni prodotti, in particolare per quanto riguarda la fissazione, la misurazione e l'etichettatura delle quantità precondizionate;

considerando che per alcuni Stati membri la rapida modifica del principio di riempimento prescritto dalle rispettive legislazioni nazionali, l'organizzazione dei nuovi tipi di controlli e il cambiamento del sistema di unità di misura presentano difficoltà; che occorre quindi prevedere per questi Stati membri un periodo di transizione che non deve comunque ostacolare maggiormente il commercio intracomunitario dei prodotti in questione né compromettere l'applicazione della direttiva negli altri Stati membri,

⁽¹⁾ GU n. C 56 del 2. 6. 1972, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. C 123 del 27. 11. 1972, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

▼M2*Articolo 1*

La presente direttiva riguarda gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati all'allegato III, misurati in volume, per la vendita in quantità unitarie uguali o superiori a 5 ml e inferiori o uguali a 10 litri.

▼M5

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati nell'allegato III:

- punto 1, lettera a), che sono imballati in volumi inferiori a 0,25 litri e destinati all'uso professionale,
- punto 2, lettera a), e punto 4, che sono destinati al vettovagliamento di aeroplani, navi e treni, oppure alla vendita nei «duty free shops».

▼B*Articolo 2*

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per imballaggio preconfezionato l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato.

▼M2

2. Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.

▼B*Articolo 3***▼M2**

1. Gli imballaggi preconfezionati che possono essere contrassegnati con il marchio CEE previsto al punto 3.3 dell'allegato I sono quelli rispondenti alle prescrizioni dell'allegato I.

▼B

2. Essi sono sottoposti ai controlli metrologici alle condizioni definite all'allegato I, punto 5, e all'allegato II.

▼M2*Articolo 4*

1. Tutti gli imballaggi preconfezionati di cui all'articolo 3 devono recare l'iscrizione del volume di liquido, denominato volume nominale, che essi devono contenere, conformemente all'allegato I.

2. Fino alla scadenza dei periodi stabiliti nella direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ►**M2** ⁽¹⁾ ◀ modificata da ultimo con la direttiva 76/770/CEE ►**M2** ⁽²⁾ ◀, l'indicazione del volume nominale espresso in unità di misura del sistema SI, conformemente al punto 3.1 dell'allegato I della presente direttiva, deve, qualora il Regno Unito o l'Irlanda lo desiderino, essere accompagnato sul loro territorio nazionale dall'indicazione del volume nominale espresso nelle corrispondenti unità di misura del sistema imperiale se queste sono contemplate in detto allegato I.

⁽¹⁾ GU n. L 243 del 29. 10. 1971, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 204.

▼ M3*Articolo 5*

1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alla determinazione dei volumi o ai relativi metodi di controllo impiegati, o per motivi inerenti ai valori nominali, qualora essi figurino nell'allegato III, colonna I, rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri che, in data 31 dicembre 1973, ammettevano i volumi nominali di cui all'allegato III, colonna II, devono continuare ad ammetterli sino al 31 dicembre 1988. Tale termine è fissato al 31 dicembre 1985 per il volume 0,73 l ► M4 ed è rinviato al 31 dicembre 1991 per i volumi di 0,375 litri e 0,75 litri relativamente ai prodotti elencati al punto 4. ◀

3.

▼ M5▼ M4

b) Gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati ai punti 1 a) e b) dell'allegato III possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1988 soltanto nei volumi nominali indicati nella colonna I di detto allegato.

Gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati al punto 2 a) dell'allegato III possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1990 soltanto nei volumi nominali indicati nella colonna I dello stesso allegato. Quelli riportati al punto 4 dello stesso allegato possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1991 soltanto nei volumi nominali indicati nella colonna I precitata.

▼ M3

c) Senza pregiudizio della lettera a), possono essere commercializzati i prodotti elencati nell'allegato III, punto 1, lettera a), contenuti in imballaggi a rendere, aventi i seguenti volumi:

▼ M5

- 0,68 litri, 0,70 litri e 0,98 litri in Spagna fino al 31 dicembre 1992,
- 0,46 litri e 0,70 litri in Grecia fino al 31 dicembre 1992.

▼ M4

d) Fatta salva la lettera b), in Irlanda e nel Regno Unito possono essere commercializzati i prodotti elencati al punto 4 dell'allegato III che si presentano nel volume di 0,071 litri.

▼ A1

e) Fatta salva la lettera b), in Ungheria possono essere commercializzati i prodotti elencati nell'allegato III, punto 1, lettera a), che sono stati prodotti e imbottigliati in Ungheria anteriormente al 1° gennaio 1993 e si presentano nel volume di 0,70 litri, purché l'Ungheria dichiari alla Commissione il volume delle scorte alla data di adesione.

▼ M4▼ B*Articolo 6*

Le modifiche necessarie ad adattare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura prevista agli articoli 18 e 19 della direttiva 71/316/CEE.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

▼B

2. In deroga al paragrafo 1, il Belgio, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito possono rinviare, al più tardi sino al 31 dicembre 1979, l'entrata in vigore della presente direttiva e dei suoi allegati.
3. Durante il periodo nel quale la direttiva non sarà applicata in uno Stato membro, questo stesso Stato membro, non renderà più severo, di quanto non siano alla data di adozione della direttiva, le misure di controllo relative al quantitativo contenuto negli imballaggi preconfezionati cui si riferisce la presente direttiva e provenienti dagli altri Stati membri.
4. Durante questo stesso periodo gli Stati membri che hanno messo in vigore la direttiva accetteranno gli imballaggi preconfezionati provenienti dagli Stati membri che beneficiano della deroga prevista al paragrafo 2, che sono conformi alle disposizioni dell'allegato I, punto 1, e dell'allegato III della direttiva, anche se privi del marchio CEE previsto al punto 3.3 dell'allegato I, allo stesso titolo e alle stesse condizioni valide per gli imballaggi preconfezionati conformi a tutte le disposizioni della direttiva.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B*ALLEGATO I*

1. OBIETTIVI

Gli imballaggi preconfezionati di cui alla presente direttiva devono essere confezionati in modo che l'imballaggio terminato soddisfi alle seguenti condizioni:

- 1.1. il volume effettivo del contenuto non deve essere inferiore in media al volume nominale;
- 1.2. la proporzione di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato previsto al punto 2.4 deve essere sufficientemente scarsa per far sì che le partite di imballaggi preconfezionati soddisfino alle condizioni definite nell'allegato II;
- 1.3. nessun imballaggio preconfezionato che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato riportato nella tabella di cui al punto 2.4 potrà portare il marchio CEE previsto al punto 3.3.

2. DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI BASE

- 2.1. Il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato è quello indicato sull'imballaggio e corrisponde al volume di liquido che l'imballaggio si ritiene debba contenere;
- 2.2. il volume effettivo del contenuto di un imballaggio preconfezionato è il volume di liquido che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, il valore del volume effettivo preso in considerazione è quello di detto volume alla temperatura di 20 °C;
- 2.3. l'errore in meno è la quantità di cui il volume effettivo del contenuto differisce in meno dal volume nominale dell'imballaggio preconfezionato;

▼M2

- 2.4. l'errore massimo tollerato in meno è fissato conformemente alla seguente tabella:

Volume nominale V_n in millilitri	Errore massimo tollerato	
	in % di V_n	in millilitri
da 5 a 50	9	—
da 50 a 100	—	4,5
da 100 a 200	4,5	—
da 200 a 300	—	9
da 300 a 500	3	—
da 500 a 1 000	—	15
da 1 000 a 10 000	1,5	—

Per l'applicazione della presente tabella i valori degli errori massimi tollerati (espressi in unità di volume), indicati in percentuale, devono essere arrotondati per eccesso al decimo di millilitro.

▼B

3. ISCRIZIONI E MARCHIATURA

Qualsiasi imballaggio preconfezionato preparato conformemente alla presente direttiva deve recare le seguenti iscrizioni apposte in modo indelebile, ben leggibile e visibile secondo le usuali condizioni di presentazione:

▼M1

- 3.1. il volume nominale espresso in litri, centilitri o millilitri, per mezzo di cifre aventi l'altezza minima sotto indicata:
 - 6 mm se il volume nominale è superiore a 100 cl,
 - 4 mm se è compreso fra 100 cl inclusi e 20 cl esclusi,
 - 3 mm se è compreso fra 20 cl e 5 cl esclusi,
 - 2 mm se è uguale o inferiore a 5 cl,

▼ M1

seguito dal simbolo dell'unità di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome, conformi alla direttiva 71/354/CEE, modificata dalla direttiva 76/770/CEE.

▼ M2

Fino alla scadenza dei periodi stabiliti dalla direttiva 71/354/CEE, quale è stata modificata dalla direttiva 76/770/CEE, l'indicazione del volume nominale espresso in unità SI, conformemente al primo comma, potrà essere accompagnata dal risultato della sua trasformazione in unità di misura del sistema imperiale (UK), ottenuto utilizzando i seguenti coefficienti di conversione:

1 ml = 0,0352 fluid ounce,

1 l = 1,760 pint o 0,220 gallon.

▼ M1

Se lo ritengono necessario, gli Stati membri possono imporre questa seconda indicazione per i prodotti immessi nei rispettivi mercati nazionali.

Le indicazioni in unità imperiali (UK) devono essere realizzate in caratteri le cui dimensioni siano tutt'al più uguali a quelle dei caratteri delle corrispondenti indicazioni in unità SI;

▼ B

- 3.2. un marchio o un'iscrizione che permetta al servizio competente di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure l'importatore stabilito nella Comunità;
- 3.3. la lettera minuscola «e», dell'altezza minima di 3 mm, collocata nello stesso campo visivo dell'indicazione del volume nominale, che certifichi la conformità dell'imballaggio preconfezionato alle disposizioni della presente direttiva.

Tale lettera avrà la forma rappresentata nel disegno del punto 3 dell'allegato II della direttiva 71/316/CEE.

L'articolo 12 di tale direttiva è applicabile per analogia.

Tuttavia, se l'imballaggio è un recipiente-misura conforme alla direttiva che lo riguarda e se l'indicazione della sua capacità nominale è visibile nelle condizioni usuali di presentazione dell'imballaggio preconfezionato, per l'applicazione della presente direttiva non si richiede un'altra indicazione del volume nominale ai sensi del punto 3.1.

Tale deroga non è tuttavia applicabile qualora il volume nominale dell'imballaggio preconfezionato differisca di un valore inferiore o pari a 0,05 l da un altro volume nominale previsto nell'allegato III per la stessa categoria di prodotti.

▼ M1

4. RESPONSABILITÀ DI CHI EFFETTUA IL RIEMPIMENTO O DELL'IMPORTATORE

La responsabilità di garantire che gli imballaggi preconfezionati siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva spetta a chi effettua il riempimento od all'importatore.

La quantità di liquido contenuta in un imballaggio preconfezionato, denominata «volume effettivo o contenuto effettivo», deve essere misurata oppure controllata sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento o dell'importatore. La misurazione o il controllo sono effettuati con uno strumento legale di misura adeguato al tipo di operazione da eseguire.

Il controllo può essere effettuato per campionamento.

Quando non viene misurato il volume effettivo, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto nominale, conformemente alle prescrizioni della presente direttiva.

A questo fine chi effettua il riempimento deve procedere a controlli di fabbricazione secondo modalità riconosciute dai servizi competenti dello Stato membro e tenere a disposizione di detti servizi i documenti in cui sono registrati i risultati dei controlli, per attestare che i controlli medesimi nonché le correzioni e gli adeguamenti di cui essi hanno dimostrato la necessità sono stati effettuati in modo corretto e regolare.

In caso di importazioni provenienti da paesi terzi, anziché effettuare la misurazione o il controllo l'importatore può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie che gli consentono di assumerne la responsabilità.

Un modo, tra gli altri, per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo è quello di impiegare, per la preparazione degli imballaggi precon-

▼M1

fezionati, i recipienti-misura definiti nell'apposita direttiva, riempiti alle condizioni fissate da quest'ultima e dalla presente direttiva.

5. CONTROLLI CHE I SERVIZI COMPETENTI DOVRANNO ESEGUIRE PRESSO CHI EFFETTUA IL RIEMPIMENTO O PRESSO L'IMPORTATORE, OPPURE PRESSO IL SUO MANDATARIO STABILITO NELLA COMUNITÀ

Il controllo della conformità degli imballaggi preconfezionati alle disposizioni della presente direttiva è eseguito dai servizi competenti degli Stati membri, mediante sondaggio presso chi effettua il riempimento dell'imballaggio o, in caso di impossibilità pratica, presso l'importatore o presso il suo mandatario stabilito nella Comunità.

Questo controllo statistico mediante campionamento è eseguito in conformità delle norme emanate in materia di controllo di qualità. Esso deve avere un'efficacia comparabile a quella del metodo di riferimento specificato nell'allegato II.

Così, per il criterio del contenuto minimo tollerato, un piano di campionamento applicato da uno Stato membro sarà dichiarato comparabile a quello di cui all'allegato II se l'ascissa del punto di ordinata 0,10 della curva di efficacia del primo piano (probabilità di accettazione del lotto = 0,10) differisce di meno del 15 % dall'ascissa del punto corrispondente dell'analogo curva del piano di campionamento di cui all'allegato II. Per il criterio della media realizzato col metodo dello scarto-tipo, un piano di campionamento applicato da uno Stato membro sarà dichiarato comparabile a quello di cui all'allegato II se, considerate le curve di efficacia di questi due piani con variabile dell'asse delle ascisse $\frac{V_{n-m}}{s}$ ⁽¹⁾, l'ascissa del punto di ordinata 0,10 della curva del primo piano (probabilità di accettazione del lotto = 0,10) differisce di meno di 0,05 dall'ascissa del punto corrispondente della curva del piano di campionamento di cui all'allegato II.

▼B

6. ALTRI CONTROLLI ESEGUITI DAI SERVIZI COMPETENTI

La presente direttiva non ostacola i controlli che possono essere esercitati in ogni fase del commercio dai servizi competenti negli Stati membri, per verificare in particolare che gli imballaggi preconfezionati siano conformi alle prescrizioni della direttiva.

(1) m = valore della media effettiva del lotto.

▼M1

ALLEGATO II

Il presente allegato stabilisce le modalità del metodo di riferimento per il controllo statistico dei lotti di imballaggi preconfezionati per ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 3 della direttiva e del punto 5 dell'allegato I.

1. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISURAZIONE DEL CONTENUTO EFFETTIVO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere misurato direttamente per mezzo di strumenti di pesatura o di strumenti di misura volumetrici oppure, se si tratta di un liquido, indirettamente per pesatura del prodotto preconfezionato e misurazione della massa volumica.

Qualunque sia il metodo impiegato, l'errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell'errore massimo tollerato in meno sulla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato.

Il metodo di misurazione può formare oggetto di una normativa specifica di ciascuno Stato membro.

2. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI LOTTI DI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Il controllo degli imballaggi preconfezionati è effettuato per campionamento e comprende due parti:

- un controllo riguardante il contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione;
- un secondo controllo riguardante la media dei contenuti effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione.

Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione.

Per ciascun controllo esistono due piani di campionamento da impiegare come segue:

- uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cioè l'apertura dell'imballaggio;
- l'altro per il controllo distruttivo, che comporta cioè l'apertura o la distruzione dell'imballaggio.

Per motivi economici e pratici, quest'ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo.

Si deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. Normalmente, esso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unità.

2.1. Lotti di imballaggi preconfezionati

- 2.1.1. Il lotto è costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo, oggetto del controllo. La sua grandezza è limitata ai valori definiti qui di seguito.
- 2.1.2. Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è pari alla produzione oraria massima della catena di riempimento senza limitazione di tale grandezza. Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10 000 imballaggi preconfezionati.
- 2.1.3. Per i lotti di grandezza inferiore a 100 imballaggi preconfezionati il controllo non distruttivo, quando ha luogo, viene effettuato al 100 %.
- 2.1.4. Prima di effettuare i controlli di cui ai punti 2.2 e 2.3, si deve prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità.

Per l'altro controllo, il campione necessario sarà prelevato a caso dal primo campione e quindi contrassegnato.

L'operazione di contrassegno deve essere effettuata prima di dare inizio alle operazioni di misurazione.

▼ **M1****2.2. Controllo del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato**

Il contenuto minimo tollerato viene ottenuto deducendo dalla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato l'errore massimo tollerato in meno corrispondente a tale quantità nominale.

I singoli elementi del lotto, il contenuto effettivo dei quali sia inferiore al contenuto minimo tollerato, sono denominati difettosi.

2.2.1. Controllo non distruttivo

Per il controllo non distruttivo si ricorre ad un piano di campionamento doppio quale figura nella tabella seguente. Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del primo campione indicata nel piano:

- se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio di accettazione, il lotto è considerato accettabile per questo controllo;
- se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto è respinto;
- se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è compreso fra il primo criterio di accettazione ed il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano.

I numeri dei difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione devono essere addizionati:

- se il totale dei difettosi è inferiore o pari al secondo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per tale controllo;
- se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto.

Grandezza del lotto	Campioni			Numero di difettosi	
	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
da 100 a 500	1°	30	30	1	3
	2°	30	60	4	5
da 501 a 3 200	1°	50	50	2	5
	2°	50	100	6	7
oltre 3 200	1°	80	80	3	7
	2°	80	160	8	9

2.2.2. Controllo distruttivo

Per il controllo distruttivo si ricorre al piano di campionamento semplice riportato qui di seguito che deve essere utilizzato unicamente per lotti di grandezza pari o superiore a 100.

Il numero di imballaggi preconfezionati controllati è pari a 20:

- se il numero dei difettosi riscontrato nel campione è inferiore o pari al criterio di accettazione, il lotto è considerato accettabile;
- se il numero dei difettosi riscontrato nel campione è pari o superiore al criterio di rifiuto, il lotto è respinto.

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Numero di difettosi	
		Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
Indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	20	1	2

▼B**2.3. Controllo della media dei volumi effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati**

2.3.1. Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per questo controllo se la media $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ dei volumi effettivi x_i degli n imballaggi preconfezionati di un campione è superiore al valore:

$$\frac{V_n - s}{\sqrt{n} \cdot t_{(1-\alpha)}}$$

dove:

V_n = volume nominale dell'imballaggio preconfezionato

s = stima dello scarto tipo dei volumi effettivi del lotto

n = numero di imballaggi preconfezionati del campione per il controllo

$t_{(1-\alpha)}$ = variabile aleatoria della distribuzione di Student, funzione del grado di libertà $v = n-1$ e del livello di fiducia $(1-\alpha) = 0,995$.

2.3.2. Chiamando x la misura del volume effettivo dello i -esimo elemento del campione di n elementi si ottiene:

2.3.2.1. la media delle misure del campione calcolando:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}$$

2.3.2.2. la stima dello scarto tipo s calcolando:

— la somma dei quadrati delle misure: $\sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2$

▼C1

— il quadrato della somma delle misure: $\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$, poi $\frac{\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2}{n}$

— la somma corretta: $SC = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2 - \left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2}{n}$

▼B

— la stima della varianza $v = \frac{SC}{n}$

La stima dello scarto tipo è data dalla seguente: formula $s = \sqrt{v}$

2.3.3. Criterio d'accettazione o di rifiuto dei lotti di imballaggi preconfezionati per questo controllo:

Criterio per controllo non distruttivo

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
≤ 500	30	$\bar{x} \geq V_n - 0,503 s$	$\bar{x} < V_n - 0,503 s$
> 500	50	$\bar{x} \geq V_n - 0,379 s$	$\bar{x} < V_n - 0,379 s$

▼B

Criterio per controllo distruttivo

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
indipendentemente dal numero dei pezzi (≥ 100)	20	$\bar{x} \geq V_n - 0,640 s$	$\bar{x} < V_n - 0,640 s$

▼ **M2**

ALLEGATO III

Liquidi	Volumi nominali in litri	
	I ammessi a titolo definitivo	II ammessi a titolo transitorio
1. a) Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole, comprese le mistelle, ad eccezione dei vini di cui alle sottovoci 22.05 A e B della tariffa doganale comune e dei vini liquorosi (TDC: ex 22.05 C); mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (TDC: 22.04)	0,10 — 0,25 — 0,375 — 0,50 — 0,75 — 1 — 1,5 — 2 — 3 — 5 ► M3 — 6 — 9 — 10 ◀ — ► M5 0,187 (1) — 4 — 8 ◀ ► M5 — ◀	0,35 — 0,70 — 0,73 — 1,25
b) Vini paglierini, che hanno diritto alle seguenti denominazioni d'origine: «Côtes du Jura», «Arbois», «L'Étoile» e «Château-Chalon»	0,62	
c) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, non spumanti (TDC: 22.07 B II)	0,10 — 0,25 — 0,375 — 0,50 — 0,75 — 1 — 1,5 — 2 - 5	0,35 — 0,70
d) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche (TDC: 22.06); vini liquorosi (TDC: ex 22.05 C)	0,05 fino a 0,10 — 0,10 - 0,20 — 0,375 — 0,50 — 0,75 — 1 — 1,5 — ► M4 3 — 5 ◀	
2. a) — Vini spumanti (TDC: 22.05 A) — Vini presentati in bottiglie chiuse con tappo a forma di «fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione uguale o superiore ad 1 bar ma inferiore a 3 bar, misurata alla temperatura di 20 °C (TDC: 22.05 B)	0,125 — 0,20 — 0,375 — 0,75 — 1,5 — 3 — ► M4 4,5 — 6 — 9 ◀	0,10 — 0,25 — 0,70
b) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, spumanti (TDC: 22.07 B I)	0,10 — 0,20 — 0,375 — 0,75 — 1 — 1,5 — 3	0,125
3. a) Birra (TDC: 22.03), ad eccezione della birra a fermentazione spontanea	0,25 — 0,33 — 0,50 — 0,75 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5	0,35
b) Birra a fermentazione spontanea, gueuze	0,25 — 0,375 — 0,75	

▼ **M2**

Liquidi	Volumi nominali in litri	
	I ammessi a titolo definitivo	II ammessi a titolo transitorio
4. Alcole etilico non denaturato avente titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande (TDC: 22.09)	0,02 — 0,03 — 0,04 — 0,05 — 0,10 ⁽²⁾ — 0,20 — 0,50 — 1 — 1,5 — 2 — 2,5 — 3 — ► M4 0,35 — 0,70 — 1,125 ⁽³⁾ — 4,5 — 5 ⁽³⁾ — 10 ⁽³⁾ ◀	► M4 — ◀ — 0,375 — ► M4 — ◀ — 0,75
5. Aceti commestibili e loro succedanei commestibili (TDC: 22.10)	0,25 — 0,50 — 0,75 — 1 — 2 — 5	
6. Olio d'oliva (TDC: 15.17 A) e altri oli commestibili (TDC: 15.07 D II)	0,25 — 0,50 — 0,75 — 1 — 2 — 3 — 5 — 10	
7. — Latte fresco, non concentrato né zuccherato (TDC: ex 04.01), esclusi iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, e altri tipi di latte fermentati o acidificati — bevande provenienti dal latte (TDC: 22.02 B)	0,20 — 0,25 — 0,50 — 0,75 — 1 — 2	0,10
8. a) Acqua, acque minerali, acque gassose (TDC: 22.01)	0,125 — 0,20 — 0,25 — 0,33 — 0,50 — 0,75 — 1 — 1,5 — 2	Tutti i volumi inferiori a 0,20 — 0,35 — 0,45 — 0,46 — 0,70 — 0,90 — 0,92 — 1,25
b) Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche non contenenti latte o sostanze grasse provenienti dal latte (TDC: 22.02 A), esclusi i succhi di frutta o di ortaggi, di cui alla voce 20.07 della tariffa doganale comune e i concentrati	0,125 — 0,20 — 0,25 — 0,33 — 0,50 — 0,75 — 1 — 1,5 — 2	Tutti i volumi inferiori a 0,20 — 0,70
c) Bevande etichettate come aperitivi analcolici	0,10	
9. Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri di cui alla sottovoce 20.07 B della tariffa doganale comune, nettari di frutta (direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (*))	0,125 — 0,20 — 0,25 — 0,33 — 0,50 — 0,75 — 1 — 1,5 — 2	Tutti i volumi inferiori a 0,125 — 0,70 — 0,18 — 0,35 (unicamente in lattine)

(*) Per le bevande alcoliche con aggiunta di acqua gassosa o di soda, tutti i volumi inferiori a 0,10 litri sono ammessi a titolo definitivo.

▼ **M5**

(1) Valore destinato unicamente al vettovigliamento di aeroplani, navi e treni nonché alla vendita nei duty free shops.

▼ **M4**

(2) Valori destinati esclusivamente all'uso professionale.

▼ **M2**

(3) GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40.